



Azienda Sanitaria Locale AL

Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Delibera 802 del 20/09/2023

OGGETTO: RECEPIMENTO ACCORDI SOTTOSCRITTI CON GLI EROGATORI PRIVATI EX ART. 8 QUINQUIES D.LGS. N. 502/1992 PER ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE FINALIZZATE ALL'ABBATTIMENTO DELLE LISTE DI ATTESA – ANNO 2023

DIRETTORE GENERALE – **Dott. Vercellino Luigi**

Nominato con D.G.R. n. 17-3299 del 28.05.2021

ACQUISITI i pareri del

Direttore Sanitario

Dott.ssa Marchisio Sara

Favorevole

Direttore Amministrativo

Dott. Colasanto Michele

Favorevole

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;

Vista la D.G.R. n. 17-3299 del 28.05.2021 di nomina del Direttore Generale dell'ASL AL;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell'11.10.2017 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL";

Vista la D.G.R n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: "AA.SS.RR. - Procedimento regionale di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012 - D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015 - Presa d'atto adeguamento alle prescrizioni regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.", con la quale è stato recepito in via definitiva l'Atto Aziendale dell'ASL AL, come riadottato, a seguito delle prescrizioni regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015;

Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto "Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 'Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n. 711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche'. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.";

Vista la D.G.R. n. 9-1784 del 31.07.2020 di recepimento delle modifiche all'Atto Aziendale e al Piano di Organizzazione di cui alle deliberazioni n. 352 del 25.05.2020 e n. 411 del 18.06.2020;

Preso visione della proposta del Responsabile della S.C. Programmazione Controllo Sistema Informativo, qui di seguito riportata:

"Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 596 del 12 luglio 2023 con cui è stata approvata la ripartizione delle risorse riconosciute all'A.S.L. AL con D.G.R. n. 20-6920 del 22 maggio 2023, complessivamente pari a € 2.456.500,00, tra le strutture sanitarie pubbliche del S.S.R. e private accreditate e contrattualizzate con il S.S.R. del territorio dell'A.S.L. AL;

Preso atto che alle strutture private accreditate del territorio è stato riconosciuto, in sede di prima assegnazione, un importo complessivo di € 598.158,00 calcolato applicando la percentuale del 24,35% alle risorse assegnate come previsto dalla D.G.R. n. 4 - 4878 del 14.04.2022, eventualmente rimodulabile sulla base della verificata disponibilità delle stesse all'effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dall'A.S.L. AL;

Considerata la disponibilità all'erogazione delle prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa per l'anno 2023, oggetto di monitoraggio P.N.G.L.A. (Piano Nazionale Governo Liste Attesa) e soggette a critico calo di erogazione, da parte delle seguenti strutture private accreditate: Policlinico di Monza S.p.A., Casa di Cura Habilita S.p.A., Alliance Medical S.r.l., Studio Radiologico Dr. Foco S.r.l., Studio Radiologico Zorini S.r.l.;

Richiamata la deliberazione n. 653 del 01.08.2023 ad oggetto "Contratti con gli erogatori privati ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/1992 per acquisto di prestazioni sanitarie finalizzate all'abbattimento delle liste di attesa - anno 2023. Ripartizione finanziamento tra gli erogatori privati territorio ASL AL e disposizione di sottoscrizione contratti";

Ritenuto di provvedere al recepimento delle convenzioni stipulate con le strutture sopra richiamate, secondo lo schema allegato alla citata deliberazione n. 653 del 01.08.2023, debitamente sottoscritte e allegare in copia alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

Dato atto che i file originali sottoscritti con firma digitale dai Rappresentanti Legali delle strutture e dal Direttore Generale A.S.L. AL sono depositati presso la S.C. Programmazione Controllo Sistema Informativo e che gli allegati al presente provvedimento riproducono il testo delle convenzioni sottoscritte con ogni singola struttura;

Considerato che per provvedere al pagamento delle prestazioni richieste per l'abbattimento delle liste di attesa occorre assumere per il periodo dal 01.09.2023 al 31.12.2023 l'onere complessivo di Euro 598.158,00 (corrispondente alla quota delle risorse assegnate all'A.S.L. AL, ripartite con deliberazione n. 596 del 12.07.2023 e destinata agli erogatori privati accreditati) che graverà sul conto economico 3100471 'Assistenza di ricovero presso case di cura accreditate per propri assistiti' per Euro 351.613,00 e sul conto economico 3100419 'Assistenza specialistica strutture accreditate per propri assistiti' per Euro 246.545,00";

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché la legittimità della stessa;

Visto il parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3/7 D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.

DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni in premessa riportate, il recepimento delle convenzioni stipulate per l'abbattimento delle liste di attesa anno 2023 con le strutture: Policlinico di Monza S.p.A., Habilita S.p.A., Alliance Medical Diagnostic S.r.l., Studio di Radiologia Omodeo Zorini S.r.l., Ambulatorio Radiologico Foco S.r.l. debitamente sottoscritte e allegare in copia alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;
2. di prendere atto che i file originali sottoscritti con firma digitale dai rappresentanti legali delle strutture e dal direttore generale A.S.L. AL sono depositati presso la S.C. Programmazione Controllo Sistema Informativo e che gli allegati al presente provvedimento riproducono il testo delle convenzioni sottoscritte con ogni singola struttura;
3. di dare atto che tali convenzioni sono finalizzate al recupero delle liste di attesa e riguardano prestazioni specialistiche e di ricovero oggetto di monitoraggio regionale e nazionale e prestazioni soggette a critico calo di erogazione;
4. di assumere, per i motivi di cui in premessa, l'onere di Euro 598.158,00 che graverà sul conto economico 3100471 "Assistenza di ricovero presso case di cura accreditate per propri assistiti" per Euro 351.613,00 e sul conto economico 3100419 "Assistenza specialistica strutture accreditate per propri assistiti" per Euro 246.545,00, con riserva di verificare la spesa corrente con le risorse definitivamente assegnate con eventuale provvedimento di rettifica per l'allineamento al budget attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e delle relative spese, non essendo al momento approvato dalla Regione Piemonte il bilancio di previsione 2023 adottato con deliberazione D.G. n. 620 del 18/07/2023;
5. di precisare che la spesa, come sopra quantificata, è relativa al periodo intercorrente dal 1.09.2023 al 31.12.2023;

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Piemonte e alle Strutture interessate per i provvedimenti di competenza e per conoscenza;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 c. 2 L.R. n. 10/1995, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

S.C. PROPONENTE: S.C. PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SISTEMA INFORMATIVO

Proposta 2099/23

Responsabile del procedimento: Depetris Maurizio

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Il Direttore
Depetris Maurizio

**CONTRATTO/ACCORDO TRA L'ASLAL E
LA SOCIETA' ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC S.r.L.-
STRUTTURE:
Studio Radiologico Centocannoni – Alessandria
Studio Radiologico Newima – Acqui Terme**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale AL, C.F. e P.I. 02190140067 (di seguito per brevità denominata ASLAL), rappresentata dal Direttore Generale Dott. Luigi VERCELLINO, domiciliato, ai fini del presente accordo, presso la sede legale della suddetta Azienda - via Venezia n. 6 - 15121 Alessandria, successivamente nominata "Azienda sanitaria" o "ASL"

E

La Società ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC S.r.L. a Socio Unico, sottoposta a direzione e coordinamento di Alliance Medical Italia s.r.l., C.F. 02846000616 - con sede legale in Lissone (MB) – Via Goffredo Mameli 42/A - titolare delle Strutture "Studio Radiologico Centocannoni" sita in Alessandria Via del Legno 19 e "Studio Radiologico Newima" sita in Acqui Terme Corso Bagni 112 accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto/accordo, successivamente nominata "Struttura", rappresentata dalla Dott.ssa Beatrice Arlenghi nella qualità di rappresentante legale, con titolo di legale rappresentanza, ovvero con mandato speciale.

Premesso che:

- Gli artt. 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies* del D. Lgs. n. 502/1992 e s. m. i. regolamentano la partecipazione al SSN degli Erogatori privati;
- Con la D.G.R. n. 20-6920 del 23 maggio 2023 la Regione Piemonte ha disposto, tra l'altro di approvare la rimodulazione del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici, così come dettagliato all'Allegato A al provvedimento, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 art. 4, comma 9 octies, con conseguente aggiornamento della D.G.R. n. 48-4605 del 28.01.2022 e della D.G.R. n. 4-4878 del 14.04.2022;
- per il raggiungimento delle finalità della richiamata D.G.R. n. 4-4878 del 14 aprile 2022, come aggiornata con D.G.R. 20-6920 del 23 maggio 2023, il medesimo provvedimento prevede che le ASL possano coinvolgere anche le strutture private accreditate, ad integrazione dei tetti regionali fissati con provvedimenti di Giunta regionale per un ammontare non superiore al 24,35% delle quote ripartite e dettagliate all'allegato C della D.G.R. 20-6920/2023 ed eventualmente incrementabile dall'ASL sulla base di specifiche esigenze da motivare con specifico atto, nel limite della quota di finanziamento che è stata ripartita per ciascun obiettivo di recupero
- con delibera ASL AL n. 596 del 12.07.2023 si è disposto di ripartire, per le motivazioni e secondo la metodologia nel provvedimento esplicitate, in sede di prima assegnazione, le risorse riconosciute con la D.G.R. n. 20-6920 del 22 maggio 2023 ad oggetto: "Piano straordinario di recupero delle Liste d'attesa. Ulteriori disposizioni attuative, ad integrazione della D.G.R. n. 48-4605 del 28.01.2022 e autorizzazioni di spesa per le Aziende Sanitarie Regionali. Modifica della D.G.R. 38-846 del 22.02.2019 sui termini di validità delle ricette relative alle prestazioni diagnostico-specialistiche di primo accesso"
- Con delibera ASL AL n. 653 del 01.08.2023 si è preso atto della ripartizione tra i singoli erogatori privati accreditati delle risorse individuate con deliberazione n. 596 del 12.07.2023 per l'acquisto di prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa per l'anno 2023 in relazione ai

criteri esposti nell'ambito dello stesso provvedimento, disponendo la sottoscrizione del presente contratto

Preso atto che:

- il legale rappresentante della Struttura (o diverso soggetto secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, del presente accordo/contratto) dichiara che non è intervenuta nei suoi confronti alcuna condanna definitiva né decreto penale di condanna divenuto irrevocabile né sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui all'art. 80 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, e di non essere stato destinatario di un'informazione interdittiva antimafia o di comunicazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 59/2011; Resta fermo che in caso di sopravvenienza di una delle circostanze menzionate è causa di risoluzione del presente contratto

Si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto/accordo.
2. L'Erogatore si impegna a fornire le seguenti prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto al budget 2023, di cui alla D.G.R. n. 26-5656 del 19.09.2022, finalizzate all'abbattimento delle liste di attesa per pazienti residenti nel territorio dell'ASL AL:

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	ALLIANCE MEDICAL	
TAC	689	69.424
RM	180	23.340
Ecografie-Ecocolordoppler	450	21.902
TOTALE PRESTAZIONI AMBUL	1.319	114.665

3. Fatto salvo il valore complessivo dell'importo totale assegnato, le prestazioni di ricovero e/o di specialistica ambulatoriale, come sopra identificate, sono tra loro compensabili.
4. Qualora per giustificato motivo l'Erogatore non possa espletare le prestazioni oggetto del contratto dovrà darne tempestiva comunicazione all'ASL AL.

Articolo 2 – Obblighi dell'erogatore, requisiti dei servizi

1. In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, l'Erogatore garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso. L'Erogatore è tenuto, tra l'altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento, in ragione delle discipline contrattate e ad erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo verso l'ASL AL rappresentano un elemento essenziale della prestazione.

2. La struttura erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versino in situazione di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della Legge n. 412/1991. Al personale dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla normativa vigente.

3. Ai sensi dell'art. 1 comma 42 della Legge n. 190/2012, la Struttura non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.

4. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL AL, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale della Struttura, subordinatamente all'adozione degli atti di competenza aziendale.

Articolo 3 –Tracciabilità delle prestazioni per il recupero delle liste di attesa.

Ricoveri programmati

I ricoveri programmati, di cui è necessario smaltire le liste di attesa, devono riguardare i pazienti che rientrano nelle classi di priorità A, B e C, in coerenza con quanto indicato nel Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa.

Tracciabilità:

Per risalire ai ricoveri per smaltire le liste di attesa per interventi programmati, oggetto di convenzione tra le singole ASL e gli erogatori privati accreditati, verranno utilizzati codici alternativi della classe di priorità come esemplificato qui di seguito:

Classe di priorità normale	Classe di priorità per il recupero delle liste di attesa	Descrizione
A	1	Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi
B	2	Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla Prognosi
C	3	Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.

L'ASL provvederà a verificare se le prestazioni effettuate siano state erogate ai cittadini autorizzati dall'ASL nel rispetto di quanto previsto nella presente convenzione.

Prestazioni ambulatoriali:

Gli appuntamenti per esaurire le liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali devono essere registrati in agende o fasce dedicate sul Cup regionale contraddistinte dalla modalità "recupero lista di attesa" nel campo "nota codifica"

Articolo 4 – Budget

1. Per le prestazioni oggetto del presente contratto, all'erogatore è assegnato un budget di euro 114.665,00 definito nell'ambito del finanziamento assegnato dalla Regione Piemonte e della conseguente ripartizione di cui alla Deliberazione 596 del 12.07.2023.
2. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono valorizzate con la tariffa regionale in vigore al momento dell'erogazione, intendendosi per le prestazioni di ricovero la data di dimissione e per quelle ricorrenti la data di completamento del ciclo terapeutico.
3. La variazione, a qualunque titolo, dei valori delle tariffe di riferimento non determina un correlato adeguamento del valore indicato al comma 1 del presente articolo; in detta ipotesi saranno rideterminate le prestazioni oggetto del contratto in misura compatibile con il suddetto valore.

Articolo 5 - Modalità di pagamento

1. L'erogatore emetterà fattura unica a consuntivo delle prestazioni aggiuntive effettuate all'ASL AL, in quanto azienda sanitaria di ubicazione territoriale della struttura mentre i rapporti economici tra due ASL sarà regolamentato con gli addebiti di mobilità sanitaria 2023.
L'ASL potrà effettuare la verifica delle visite e prestazioni ambulatoriali erogate dalla sulla base degli appuntamenti effettuati nel sistema CUP, mentre la verifica sugli interventi chirurgici è condotta sulla base degli elenchi dei pazienti programmati in ricovero.
2. La produzione ambulatoriale viene liquidata dall'ASL previa detrazione degli importi incassati dalla Struttura a titolo di compartecipazione degli assistiti non esenti.
4. L'ASL si impegna ad emettere l'ordine in modo da garantire la regolarità di pagamento.
5. I pagamenti devono avere luogo nel termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura, ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs.231/2002 e s. m. i.; se la fattura è riferita alla produzione, dev'essere corredata dell'elenco delle prestazioni erogate nel mese di riferimento, elenco redatto nella forma definita dall'ASL.
7. Gli importi non dovuti dall'ASL, se già versati, sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.
8. É fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti, comunicandolo previamente e formalmente alla Struttura, nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto. Le partite contestate devono essere comunque definite entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.

Articolo 6 – Erogazioni di prestazioni

1. Per una razionale e più efficiente gestione degli accessi ai servizi, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ASL e/o dalla Regione, la struttura erogatrice assicura:

- la condivisione con l'ASL di parte delle agende della prestazione e il monitoraggio delle prestazioni al fine di consentire la prenotabilità della propria offerta sul Centro Unico di Prenotazione regionale;
- l'adesione al progetto Fascicolo Sanitario Elettronico, attraverso la condivisione dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici riguardanti l'assistito, e la corretta gestione del consenso informato;

Tali obblighi rappresentano elementi essenziali della prestazione.

Articolo 7 - Durata

1. Il presente contratto decorre dal 01 settembre 2023 sino al 31 dicembre 2023. Non è tacitamente prorogabile.

2. Il contratto si adegua alle sopravvenute disposizioni imperative, di carattere nazionale, senza che maggiori oneri derivino per l'ASL AL dalla necessità dell'Erogatore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla stipula. A seguito di tali circostanze, l'Erogatore potrà recedere dal contratto entro 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, mediante formale comunicazione all'ASL AL.

3. Per gli aspetti non disciplinati dal presente contratto si rinvia al codice civile ed alla normativa di settore.

Articolo 8 – Risoluzione del contratto

1. La revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto/accordo. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento della Struttura determina l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto/accordo.

2. Ove una parte accerti l'inadempimento concernente uno o più elementi essenziali del contratto sarà legittimata ad emettere diffida ad adempiere ex articolo 1454 codice civile. E' fatta salva in ogni caso la responsabilità ex articolo 1218 codice civile della parte inadempiente.

3. In ipotesi di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto ed i principi espressamente richiamati che ne costituiscono il fondamento, purché formalmente contestati, il contratto è risolto con comunicazione recettizia formulata dalla parte che ha contestato.

Articolo 9 – Controversie

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme contrattuali vigenti in materia.

2. In caso di controversia tra le parti derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede l'ASL.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti sono da considerarsi Titolari autonomi del trattamento in relazione ai dati personali trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.
2. Le parti garantiscono che i dati personali trasmessi e trattati in esecuzione del presente contratto formano oggetto di puntuale verifica di conformità al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali e alla normativa nazionale applicabile in materia, ivi inclusi eventuali provvedimenti emanati dall'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabili.
3. In particolare, le parti si impegnano ad una costante cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati e di richieste dell'Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte; inoltre, ciascuna delle parti si impegna ad applicare le misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi connessi al trattamento e a dare immediata notizia all'altra parte di ogni eventuale violazione dei dati trattati in esecuzione del presente contratto.
4. Le parti si obbligano reciprocamente a manlevare e tenere indenne l'altra parte per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi a seguito dell'illeceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili ad una delle parti.

Articolo 11 - Bollo e registrazione

1. Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni e la relativa spesa è divisa in parti uguali.
2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'ASL
Dr. Luigi Vercellino

Per l'Erogatore
Dr.ssa Beatrice Arlenghi

.....

.....

**CONTRATTO/ACCORDO TRA L'ASL AL E
LA SOCIETA' AMBULATORIO RADIOLOGICO FOCO S.r.L.-
STRUTTURA: Studio Radiologico Dr. Foco – Novi Ligure**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale AL, C.F. e P.I. 02190140067 (di seguito per brevità denominata ASLAL), rappresentata dal Direttore Generale Dott. Luigi VERCELLINO, domiciliato, ai fini del presente accordo, presso la sede legale della suddetta Azienda – via Venezia n. 6 – 15121 Alessandria, successivamente nominata "Azienda sanitaria" o "ASL"

E

La Società AMBULATORIO RADIOLOGICO FOCO S.r.L., C.F. 00557120060 - con sede legale in Novi Ligure (AL) – Corso Italia 21 - titolare della Struttura "Studio Radiologico Dr. Foco" sita in Novi Ligure (AL) Via Edilio Raggio 87 accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto/accordo, successivamente nominata "Struttura", rappresentata dalla Dott.ssa Maria Teresa Foco nella qualità di rappresentante legale, con titolo di legale rappresentanza, ovvero con mandato speciale.

Premesso che:

- Gli artt. 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies* del D. Lgs. n. 502/1992 e s. m. i. regolamentano la partecipazione al SSN degli Erogatori privati;
- Con la D.G.R. n. 20-6920 del 23 maggio 2023 la Regione Piemonte ha disposto, tra l'altro di approvare la rimodulazione del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici, così come dettagliato all'Allegato A al provvedimento, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 art. 4, comma 9 octies, con conseguente aggiornamento della D.G.R. n. 48-4605 del 28.01.2022 e della D.G.R. n. 4-4878 del 14.04.2022;
- per il raggiungimento delle finalità della richiamata D.G.R. n. 4-4878 del 14 aprile 2022, come aggiornata con D.G.R. 20-6920 del 23 maggio 2023, il medesimo provvedimento prevede che le ASL possano coinvolgere anche le strutture private accreditate, ad integrazione dei tetti regionali fissati con provvedimenti di Giunta regionale per un ammontare non superiore al 24,35% delle quote ripartite e dettagliate all'allegato C della D.G.R. 20-6920/2023 ed eventualmente incrementabile dall'ASL sulla base di specifiche esigenze da motivare con specifico atto, nel limite della quota di finanziamento che è stata ripartita per ciascun obiettivo di recupero
- con delibera ASL AL n. 596 del 12.07.2023 si è disposto di ripartire, per le motivazioni e secondo la metodologia nel provvedimento esplicitate, in sede di prima assegnazione, le risorse riconosciute con la D.G.R. n. 20-6920 del 22 maggio 2023 ad oggetto: "Piano straordinario di recupero delle Liste d'attesa. Ulteriori disposizioni attuative, ad integrazione della D.G.R. n. 48-4605 del 28.01.2022 e autorizzazioni di spesa per le Aziende Sanitarie Regionali. Modifica della D.G.R. 38-846 del 22.02.2019 sui termini di validità delle ricette relative alle prestazioni diagnostico-specialistiche di primo accesso"
- Con delibera ASL AL n. 653 del 01.08.2023 si è preso atto della ripartizione tra i singoli erogatori privati accreditati delle risorse individuate con deliberazione n. 596 del 12.07.2023 per l'acquisto di prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa per l'anno 2023 in relazione ai criteri esposti nell'ambito dello stesso provvedimento, disponendo la sottoscrizione del presente contratto

Preso atto che:

- il legale rappresentante della Struttura (o diverso soggetto secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, del presente accordo/contratto) dichiara che non è intervenuta nei suoi confronti alcuna condanna definitiva né decreto penale di condanna divenuto irrevocabile né sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui all'art. 80 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, e di non essere stato destinatario di un'informazione interdittiva antimafia o di comunicazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 59/2011; Resta fermo che in caso di sopravvenienza di una delle circostanze menzionate è causa di risoluzione del presente contratto

Si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto/accordo.
2. L'Erogatore si impegna a fornire le seguenti prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto al budget 2023, di cui alla D.G.R. n. 26-5656 del 19.09.2022, finalizzate all'abbattimento delle liste di attesa per pazienti residenti nel territorio dell'ASL AL:

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

PRESTAZIONI AMBUL PROP 2022	STUDIO RADIOLOGICO DR. FOCO	
	TAC	50
Ecografie-Ecocolordoppler	346	17.559
TOTALE PRESTAZIONI AMBUL	396	21.587

3. Fatto salvo il valore complessivo dell'importo totale assegnato, le prestazioni di ricovero e/o di specialistica ambulatoriale, come sopra identificate, sono tra loro compensabili.
4. Qualora per giustificato motivo l'Erogatore non possa espletare le prestazioni oggetto del contratto dovrà darne tempestiva comunicazione all'ASL AL.

Articolo 2 – Obblighi dell'erogatore, requisiti dei servizi

1. In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, l'Erogatore garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso. L'Erogatore è tenuto, tra l'altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento, in ragione delle discipline contrattate e ad erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo verso l'ASL AL rappresentano un elemento essenziale della prestazione.
2. La struttura erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versino in situazione di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della Legge n. 412/1991. Al personale dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla normativa vigente.

3. Ai sensi dell'art. 1 comma 42 della Legge n. 190/2012, la Struttura non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.

4. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL AL, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale della Struttura, subordinatamente all'adozione degli atti di competenza aziendale.

Articolo 3 –Tracciabilità delle prestazioni per il recupero delle liste di attesa.

Ricoveri programmati

I ricoveri programmati, di cui è necessario smaltire le liste di attesa, devono riguardare i pazienti che rientrano nelle classi di priorità A, B e C, in coerenza con quanto indicato nel Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa.

Tracciabilità:

Per risalire ai ricoveri per smaltire le liste di attesa per interventi programmati, oggetto di convenzione tra le singole ASL e gli erogatori privati accreditati, verranno utilizzati codici alternativi della classe di priorità come esemplificato qui di seguito:

Classe di priorità normale	Classe di priorità per il recupero delle liste di attesa	Descrizione
A	1	Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi
B	2	Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla Prognosi
C	3	Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.

L'ASL provvederà a verificare se le prestazioni effettuate siano state erogate ai cittadini autorizzati dall'ASL nel rispetto di quanto previsto nella presente convenzione.

Prestazioni ambulatoriali:

Gli appuntamenti per esaurire le liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali devono essere registrati in agende o fasce dedicate sul Cup regionale contraddistinte dalla modalità "recupero lista di attesa" nel campo "nota codifica"

Articolo 4 – Budget

1. Per le prestazioni oggetto del presente contratto, all'erogatore è assegnato un budget di euro 21.587,00 definito nell'ambito del finanziamento assegnato dalla Regione Piemonte e della conseguente ripartizione di cui alla Deliberazione 596 del 12.07.2023.
2. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono valorizzate con la tariffa regionale in vigore al momento dell'erogazione, intendendosi per le prestazioni di ricovero la data di dimissione e per quelle ricorrenti la data di completamento del ciclo terapeutico.
3. La variazione, a qualunque titolo, dei valori delle tariffe di riferimento non determina un correlato adeguamento del valore indicato al comma 1 del presente articolo; in detta ipotesi saranno rideterminate le prestazioni oggetto del contratto in misura compatibile con il suddetto valore.

Articolo 5 - Modalità di pagamento

1. L'erogatore emetterà fattura unica a consuntivo delle prestazioni aggiuntive effettuate all'ASL AL, in quanto azienda sanitaria di ubicazione territoriale della struttura mentre i rapporti economici tra due ASL sarà regolamentato con gli addebiti di mobilità sanitaria 2023.
L'ASL potrà effettuare la verifica delle visite e prestazioni ambulatoriali erogate dalla sulla base degli appuntamenti effettuati nel sistema CUP, mentre la verifica sugli interventi chirurgici è condotta sulla base degli elenchi dei pazienti programmati in ricovero.
2. La produzione ambulatoriale viene liquidata dall'ASL previa detrazione degli importi incassati dalla Struttura a titolo di compartecipazione degli assistiti non esenti.
4. L'ASL si impegna ad emettere l'ordine in modo da garantire la regolarità di pagamento.
5. I pagamenti devono avere luogo nel termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura, ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs.231/2002 e s. m. i.; se la fattura è riferita alla produzione, dev'essere corredata dell'elenco delle prestazioni erogate nel mese di riferimento, elenco redatto nella forma definita dall'ASL.
7. Gli importi non dovuti dall'ASL, se già versati, sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.
8. É fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti, comunicandolo previamente e formalmente alla Struttura, nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto. Le partite contestate devono essere comunque definite entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.

Articolo 6 – Erogazioni di prestazioni

1. Per una razionale e più efficiente gestione degli accessi ai servizi, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ASL e/o dalla Regione, la struttura erogatrice assicura:

- la condivisione con l'ASL di parte delle agende della prestazione e il monitoraggio delle prestazioni al fine di consentire la prenotabilità della propria offerta sul Centro Unico di Prenotazione regionale;
 - l'adesione al progetto Fascicolo Sanitario Elettronico, attraverso la condivisione dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici riguardanti l'assistito, e la corretta gestione del consenso informato;
- Tali obblighi rappresentano elementi essenziali della prestazione.

Articolo 7 - Durata

1. Il presente contratto decorre dal 01 settembre 2023 sino al 31 dicembre 2023. Non è tacitamente prorogabile.
2. Il contratto si adegua alle sopravvenute disposizioni imperative, di carattere nazionale, senza che maggiori oneri derivino per l'ASL AL dalla necessità dell'Erogatore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla stipula. A seguito di tali circostanze, l'Erogatore potrà recedere dal contratto entro 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, mediante formale comunicazione all'ASL AL.
3. Per gli aspetti non disciplinati dal presente contratto si rinvia al codice civile ed alla normativa di settore.

Articolo 8 – Risoluzione del contratto

1. La revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto/accordo. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento della Struttura determina l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto/accordo.
2. Ove una parte accerti l'inadempimento concernente uno o più elementi essenziali del contratto sarà legittimata ad emettere diffida ad adempiere ex articolo 1454 codice civile. E' fatta salva in ogni caso la responsabilità ex articolo 1218 codice civile della parte inadempiente.
3. In ipotesi di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto ed i principi espressamente richiamati che ne costituiscono il fondamento, purché formalmente contestati, il contratto è risolto con comunicazione recettizia formulata dalla parte che ha contestato.

Articolo 9 – Controversie

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme contrattuali vigenti in materia.
2. In caso di controversia tra le parti derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede l'ASL.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti sono da considerarsi Titolari autonomi del trattamento in relazione ai dati personali trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

2. Le parti garantiscono che i dati personali trasmessi e trattati in esecuzione del presente contratto formano oggetto di puntuale verifica di conformità al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali e alla normativa nazionale applicabile in materia, ivi inclusi eventuali provvedimenti emanati dall'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabili.

3. In particolare, le parti si impegnano ad una costante cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati e di richieste dell'Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte; inoltre, ciascuna delle parti si impegna ad applicare le misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi connessi al trattamento e a dare immediata notizia all'altra parte di ogni eventuale violazione dei dati trattati in esecuzione del presente contratto.

4. Le parti si obbligano reciprocamente a manlevare e tenere indenne l'altra parte per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi a seguito dell'illeceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili ad una delle parti.

Articolo 11 - Bollo e registrazione

1. Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni e la relativa spesa è divisa in parti uguali.

2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'ASL
Dr. Luigi Vercellino

Per l'Erogatore
Dr.ssa Maria Teresa Foco

.....

.....

**CONTRATTO/ACCORDO TRA L'ASL AL E LA SOCIETA' CASA DI CURA HABILITA S.p.A-
STRUTTURA: Casa di Cura Villa Igea – Acqui Terme**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale AL, C.F. e P.I. 02190140067 (di seguito per brevità denominata ASLAL), rappresentata dal Direttore Generale Dott. Luigi VERCELLINO, domiciliato, ai fini del presente accordo, presso la sede legale della suddetta Azienda - via Venezia n. 6 - 15121 Alessandria, successivamente nominata "Azienda sanitaria" o "ASL"

E

La Società CASA DI CURA HABILITA S.p.A., C.F. 00765430160 - con sede legale in Zingonia di Ciserano (BG) – Via Bologna, 1 - titolare della Struttura "Casa di Cura Villa Igea" sita in Acqui Terme (AL) Strada Moirano 2, accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto/accordo, successivamente nominata "Struttura", rappresentata dal rappresentata dal Dott. Michele Crecchi nella qualità di Procuratore, con titolo di legale rappresentanza, ovvero con mandato speciale.

Premesso che:

- Gli artt. 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies* del D. Lgs. n. 502/1992 e s. m. i. regolamentano la partecipazione al SSN degli Erogatori privati;
- Con la D.G.R. n. 20-6920 del 23 maggio 2023 la Regione Piemonte ha disposto, tra l'altro di approvare la rimodulazione del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici, così come dettagliato all'Allegato A al provvedimento, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 art. 4, comma 9 octies, con conseguente aggiornamento della D.G.R. n. 48-4605 del 28.01.2022 e della D.G.R. n. 4-4878 del 14.04.2022;
- per il raggiungimento delle finalità della richiamata D.G.R. n. 4-4878 del 14 aprile 2022, come aggiornata con D.G.R. 20-6920 del 23 maggio 2023, il medesimo provvedimento prevede che le ASL possano coinvolgere anche le strutture private accreditate, ad integrazione dei tetti regionali fissati con provvedimenti di Giunta regionale per un ammontare non superiore al 24,35% delle quote ripartite e dettagliate all'allegato C della D.G.R. 20-6920/2023 ed eventualmente incrementabile dall'ASL sulla base di specifiche esigenze da motivare con specifico atto, nel limite della quota di finanziamento che è stata ripartita per ciascun obiettivo di recupero
- con delibera ASL AL n. 596 del 12.07.2023 si è disposto di ripartire, per le motivazioni e secondo la metodologia nel provvedimento esplicitate, in sede di prima assegnazione, le risorse riconosciute con la D.G.R. n. 20-6920 del 22 maggio 2023 ad oggetto: "Piano straordinario di recupero delle Liste d'attesa. Ulteriori disposizioni attuative, ad integrazione della D.G.R. n. 48-4605 del 28.01.2022 e autorizzazioni di spesa per le Aziende Sanitarie Regionali. Modifica della D.G.R. 38-846 del 22.02.2019 sui termini di validità delle ricette relative alle prestazioni diagnostico-specialistiche di primo accesso"
- Con delibera ASL AL n. 653 del 01.08.2023 si è preso atto della ripartizione tra i singoli erogatori privati accreditati delle risorse individuate con deliberazione n. 596 del 12.07.2023 per l'acquisto di prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa per l'anno 2023 in relazione ai criteri esposti nell'ambito dello stesso provvedimento, disponendo la sottoscrizione del presente contratto

Preso atto che:

- il legale rappresentante della Struttura (o diverso soggetto secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, del presente accordo/contratto) dichiara che non è intervenuta nei suoi confronti alcuna condanna definitiva né decreto penale di condanna divenuto irrevocabile né sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui all'art. 80 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, e di non essere stato destinatario di un'informazione interdittiva antimafia o di comunicazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 59/2011; Resta fermo che in caso di sopravvenienza di una delle circostanze menzionate è causa di risoluzione del presente contratto

Si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto/accordo.
2. L'Erogatore si impegna a fornire le seguenti prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto al budget 2023, di cui alla D.G.R. n. 26-5656 del 19.09.2022, finalizzate all'abbattimento delle liste di attesa per pazienti residenti nel territorio dell'ASL AL:

RICOVERO ORDINARIO/DAY SURGERY/CAC:

TIPO INTERVENTO	HABILITA VILLA IGEA	
Protesi d'anca	14	126.787
Interventi cataratta	50	45.000
TOTALE INTERVENTI	64	171.787

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	HABILITA VILLA IGEA	
Prime visite (Cardiologia - Neurologia - Oculistica - Dermatologia - Fisiatria - Gastroenterologia)	113	2.479
Ecografie-Ecocolordoppler	43	2.321
TOTALE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	155	4.800

3. Fatto salvo il valore complessivo dell'importo totale assegnato, le prestazioni di ricovero e/o di specialistica ambulatoriale, come sopra identificate, sono tra loro compensabili.
4. Qualora per giustificato motivo l'Erogatore non possa espletare le prestazioni oggetto del contratto dovrà darne tempestiva comunicazione all'ASL AL.

Articolo 2 – Obblighi dell'erogatore, requisiti dei servizi

1. In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, l'Erogatore garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso. L'Erogatore è tenuto, tra l'altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento, in ragione delle discipline contrattate e ad erogare le prestazioni

secondo standard e protocolli di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo verso l'ASL AL rappresentano un elemento essenziale della prestazione.

2. La struttura erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versino in situazione di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della Legge n. 412/1991. Al personale dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla normativa vigente.

3. Ai sensi dell'art. 1 comma 42 della Legge n. 190/2012, la Struttura non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.

4. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL AL, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale della Struttura, subordinatamente all'adozione degli atti di competenza aziendale.

Articolo 3 –Tracciabilità delle prestazioni per il recupero delle liste di attesa.

Ricoveri programmati

I ricoveri programmati, di cui è necessario smaltire le liste di attesa, devono riguardare i pazienti che rientrano nelle classi di priorità A, B e C, in coerenza con quanto indicato nel Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa.

Tracciabilità:

Per risalire ai ricoveri per smaltire le liste di attesa per interventi programmati, oggetto di convenzione tra le singole ASL e gli erogatori privati accreditati, verranno utilizzati codici alternativi della classe di priorità come esemplificato qui di seguito:

Classe di priorità normale	Classe di priorità per il recupero delle liste di attesa	Descrizione
A	1	Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi
B	2	Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla Prognosi
C	3	Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.

L'ASL provvederà a verificare se le prestazioni effettuate siano state erogate ai cittadini autorizzati dall'ASL nel rispetto di quanto previsto nella presente convenzione.

Prestazioni ambulatoriali:

Gli appuntamenti per esaurire le liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali devono essere registrati in agende o fasce dedicate sul Cup regionale contraddistinte dalla modalità "recupero lista di attesa" nel campo "nota codifica"

Articolo 4 – Budget

1. Per le prestazioni oggetto del presente contratto, all'erogatore è assegnato un budget di euro 176.587,00 definito nell'ambito del finanziamento assegnato dalla Regione Piemonte e della conseguente ripartizione di cui alla Deliberazione 596 del 12.07.2023.
2. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono valorizzate con la tariffa regionale in vigore al momento dell'erogazione, intendendosi per le prestazioni di ricovero la data di dimissione e per quelle ricorrenti la data di completamento del ciclo terapeutico.
3. La variazione, a qualunque titolo, dei valori delle tariffe di riferimento non determina un correlato adeguamento del valore indicato al comma 1 del presente articolo; in detta ipotesi saranno rideterminate le prestazioni oggetto del contratto in misura compatibile con il suddetto valore.

Articolo 5 - Modalità di pagamento

1. L'erogatore emetterà fattura unica a consuntivo delle prestazioni aggiuntive effettuate all'ASL AL, in quanto azienda sanitaria di ubicazione territoriale della struttura mentre i rapporti economici tra due ASL sarà regolamentato con gli addebiti di mobilità sanitaria 2023.
L'ASL potrà effettuare la verifica delle visite e prestazioni ambulatoriali erogate dalla sulla base degli appuntamenti effettuati nel sistema CUP, mentre la verifica sugli interventi chirurgici è condotta sulla base degli elenchi dei pazienti programmati in ricovero.
2. La produzione ambulatoriale viene liquidata dall'ASL previa detrazione degli importi incassati dalla Struttura a titolo di compartecipazione degli assistiti non esenti.
4. L'ASL si impegna ad emettere l'ordine in modo da garantire la regolarità di pagamento.
5. I pagamenti devono avere luogo nel termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura, ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs.231/2002 e s. m. i.; se la fattura è riferita alla produzione, dev'essere corredata dell'elenco delle prestazioni erogate nel mese di riferimento, elenco redatto nella forma definita dall'ASL.
7. Gli importi non dovuti dall'ASL, se già versati, sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.
8. É fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti, comunicandolo previamente e formalmente alla Struttura, nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto. Le partite contestate devono essere comunque definite entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.

Articolo 6 – Erogazioni di prestazioni

1. Per una razionale e più efficiente gestione degli accessi ai servizi, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ASL e/o dalla Regione, la struttura erogatrice assicura:

- la condivisione con l'ASL di parte delle agende della prestazione e il monitoraggio delle prestazioni al fine di consentire la prenotabilità della propria offerta sul Centro Unico di Prenotazione regionale;
- l'adesione al progetto Fascicolo Sanitario Elettronico, attraverso la condivisione dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici riguardanti l'assistito, e la corretta gestione del consenso informato;

Tali obblighi rappresentano elementi essenziali della prestazione.

Articolo 7 - Durata

1. Il presente contratto decorre dal 01 settembre 2023 sino al 31 dicembre 2023. Non è tacitamente prorogabile.

2. Il contratto si adegua alle sopravvenute disposizioni imperative, di carattere nazionale, senza che maggiori oneri derivino per l'ASL AL dalla necessità dell'Erogatore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla stipula. A seguito di tali circostanze, l'Erogatore potrà recedere dal contratto entro 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, mediante formale comunicazione all'ASL AL.

3. Per gli aspetti non disciplinati dal presente contratto si rinvia al codice civile ed alla normativa di settore.

Articolo 8 – Risoluzione del contratto

1. La revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto/accordo. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento della Struttura determina l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto/accordo.

2. Ove una parte accerti l'inadempimento concernente uno o più elementi essenziali del contratto sarà legittimata ad emettere diffida ad adempiere ex articolo 1454 codice civile. E' fatta salva in ogni caso la responsabilità ex articolo 1218 codice civile della parte inadempiente.

3. In ipotesi di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto ed i principi espressamente richiamati che ne costituiscono il fondamento, purché formalmente contestati, il contratto è risolto con comunicazione recettizia formulata dalla parte che ha contestato.

Articolo 9 – Controversie

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme contrattuali vigenti in materia.

2. In caso di controversia tra le parti derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede l'ASL.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti sono da considerarsi Titolari autonomi del trattamento in relazione ai dati personali trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.
2. Le parti garantiscono che i dati personali trasmessi e trattati in esecuzione del presente contratto formano oggetto di puntuale verifica di conformità al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali e alla normativa nazionale applicabile in materia, ivi inclusi eventuali provvedimenti emanati dall'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabili.
3. In particolare, le parti si impegnano ad una costante cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati e di richieste dell'Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte; inoltre, ciascuna delle parti si impegna ad applicare le misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi connessi al trattamento e a dare immediata notizia all'altra parte di ogni eventuale violazione dei dati trattati in esecuzione del presente contratto.
4. Le parti si obbligano reciprocamente a manlevare e tenere indenne l'altra parte per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi a seguito dell'illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili ad una delle parti.

Articolo 11 - Bollo e registrazione

1. Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni e la relativa spesa è divisa in parti uguali.
2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'ASL
Dr. Luigi Vercellino

Per l'Erogatore
Dr. Michele Crecchi

.....

.....

**CONTRATTO/ACCORDO TRA L'ASL AL E LA SOCIETA' POLICLINICO di MONZA S.p.A.-
STRUTTURE:
Clinica Città di Alessandria – Alessandria
Clinica Salus – Alessandria**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale AL, C.F. e P.I. 02190140067 (di seguito per brevità denominata ASLAL), rappresentata dal Direttore Generale Dott. Luigi VERCELLINO, domiciliato, ai fini del presente accordo, presso la sede legale della suddetta Azienda - via Venezia n. 6 - 15121 Alessandria, successivamente nominata "Azienda sanitaria" o "ASL"

E

La Società POLICLINICO DI MONZA S.p.A., C.F. 11514130159 - con sede legale in Novara – Via Passalacqua, 10 - titolare delle Strutture "Clinica Città di Alessandria" sita in Alessandria – Via Vittorio Moccagatta 30 e "Clinica Salus" sita in Alessandria Via Trotti 21, accreditate per l'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto/accordo, successivamente nominata "Struttura", rappresentata dal rappresentata dal Dott. Massimo Antonino De Salvo nella qualità di rappresentante legale, con titolo di legale rappresentanza, ovvero con mandato speciale.

Premesso che:

- Gli artt. 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies* del D. Lgs. n. 502/1992 e s. m. i. regolamentano la partecipazione al SSN degli Erogatori privati;
- Con la D.G.R. n. 20-6920 del 23 maggio 2023 la Regione Piemonte ha disposto, tra l'altro di approvare la rimodulazione del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici, così come dettagliato all'Allegato A al provvedimento, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 art. 4, comma 9 octies, con conseguente aggiornamento della D.G.R. n. 48-4605 del 28.01.2022 e della D.G.R. n. 4-4878 del 14.04.2022;
- per il raggiungimento delle finalità della richiamata D.G.R. n. 4-4878 del 14 aprile 2022, come aggiornata con D.G.R. 20-6920 del 23 maggio 2023, il medesimo provvedimento prevede che le ASL possano coinvolgere anche le strutture private accreditate, ad integrazione dei tetti regionali fissati con provvedimenti di Giunta regionale per un ammontare non superiore al 24,35% delle quote ripartite e dettagliate all'allegato C della D.G.R. 20-6920/2023 ed eventualmente incrementabile dall'ASL sulla base di specifiche esigenze da motivare con specifico atto, nel limite della quota di finanziamento che è stata ripartita per ciascun obiettivo di recupero
- con delibera ASL AL n. 596 del 12.07.2023 si è disposto di ripartire, per le motivazioni e secondo la metodologia nel provvedimento esplicitate, in sede di prima assegnazione, le risorse riconosciute con la D.G.R. n. 20-6920 del 22 maggio 2023 ad oggetto: "Piano straordinario di recupero delle Liste d'attesa. Ulteriori disposizioni attuative, ad integrazione della D.G.R. n. 48-4605 del 28.01.2022 e autorizzazioni di spesa per le Aziende Sanitarie Regionali. Modifica della D.G.R. 38-846 del 22.02.2019 sui termini di validità delle ricette relative alle prestazioni diagnostico-specialistiche di primo accesso"
- Con delibera ASL AL n. 653 del 01.08.2023 si è preso atto della ripartizione tra i singoli erogatori privati accreditati delle risorse individuate con deliberazione n. 596 del 12.07.2023 per l'acquisto di prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa per l'anno 2023 in relazione ai criteri esposti nell'ambito dello stesso provvedimento, disponendo la sottoscrizione del presente contratto

Preso atto che:

- il legale rappresentante della Struttura (o diverso soggetto secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, del presente accordo/contratto) dichiara che non è intervenuta nei suoi confronti alcuna condanna definitiva né decreto penale di condanna divenuto irrevocabile né sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui all'art. 80 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, e di non essere stato destinatario di un'informazione interdittiva antimafia o di comunicazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 59/2011; Resta fermo che in caso di sopravvenienza di una delle circostanze menzionate è causa di risoluzione del presente contratto

Si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto/accordo.
2. L'Erogatore si impegna a fornire le seguenti prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto al budget 2023, di cui alla D.G.R. n. 26-5656 del 19.09.2022, finalizzate all'abbattimento delle liste di attesa per pazienti residenti nel territorio dell'ASL AL:

RICOVERO ORDINARIO/DAY SURGERY/CAC:

TIPO INTERVENTO	POLICLINICO DI MONZA	
Colecistectomia laparoscopia	11	30.658
Protesi d'anca	20	177.916
Riparazione ernia inguinale	13	16.252
TOTALE INTERVENTI	44	224.827

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	POLICLINICO DI MONZA	
Prime visite (Cardiologia - Neurologia - Oculistica - Dermatologia - Fisiatria - Gastroenterologia)	982	21.604
Ecografie-Ecocolordoppler	237	13.967
Ecg - Ecg dinamico - Test cardiovascolare da sforzo	102	1.940
TOTALE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	1.321	37.511

3. Fatto salvo il valore complessivo dell'importo totale assegnato, le prestazioni di ricovero e/o di specialistica ambulatoriale, come sopra identificate, sono tra loro compensabili.
4. Qualora per giustificato motivo l'Erogatore non possa espletare le prestazioni oggetto del contratto dovrà darne tempestiva comunicazione all'ASL AL.

Articolo 2 – Obblighi dell'erogatore, requisiti dei servizi

1. In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, l'Erogatore garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso. L'Erogatore è tenuto, tra l'altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e

strutturali di accreditamento, in ragione delle discipline contrattate e ad erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo verso l'ASL AL rappresentano un elemento essenziale della prestazione.

2. La struttura erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non verserà in situazione di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della Legge n. 412/1991. Al personale dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla normativa vigente.

3. Ai sensi dell'art. 1 comma 42 della Legge n. 190/2012, la Struttura non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.

4. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL AL, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale della Struttura, subordinatamente all'adozione degli atti di competenza aziendale.

Articolo 3 –Tracciabilità delle prestazioni per il recupero delle liste di attesa.

Ricoveri programmati

I ricoveri programmati, di cui è necessario smaltire le liste di attesa, devono riguardare i pazienti che rientrano nelle classi di priorità A, B e C, in coerenza con quanto indicato nel Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa.

Tracciabilità:

Per risalire ai ricoveri per smaltire le liste di attesa per interventi programmati, oggetto di convenzione tra le singole ASL e gli erogatori privati accreditati, verranno utilizzati codici alternativi della classe di priorità come esemplificato qui di seguito:

Classe di priorità normale	Classe di priorità per il recupero delle liste di attesa	Descrizione
A	1	Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi
B	2	Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla Prognosi
C	3	Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.

L'ASL provvederà a verificare se le prestazioni effettuate siano state erogate ai cittadini autorizzati dall'ASL nel rispetto di quanto previsto nella presente convenzione.

Prestazioni ambulatoriali:

Gli appuntamenti per esaurire le liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali devono essere registrati in agende o fasce dedicate sul Cup regionale contraddistinte dalla modalità "recupero lista di attesa" nel campo "nota codifica"

Articolo 4 – Budget

1. Per le prestazioni oggetto del presente contratto, all'erogatore è assegnato un budget di euro 262.337,00 definito nell'ambito del finanziamento assegnato dalla Regione Piemonte e della conseguente ripartizione di cui alla Deliberazione 596 del 12.07.2023.
2. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono valorizzate con la tariffa regionale in vigore al momento dell'erogazione, intendendosi per le prestazioni di ricovero la data di dimissione e per quelle ricorrenti la data di completamento del ciclo terapeutico.
3. La variazione, a qualunque titolo, dei valori delle tariffe di riferimento non determina un correlato adeguamento del valore indicato al comma 1 del presente articolo; in detta ipotesi saranno rideterminate le prestazioni oggetto del contratto in misura compatibile con il suddetto valore.

Articolo 5 - Modalità di pagamento

1. L'erogatore emetterà fattura unica a consuntivo delle prestazioni aggiuntive effettuate all'ASL AL, in quanto azienda sanitaria di ubicazione territoriale della struttura mentre i rapporti economici tra due ASL sarà regolamentato con gli addebiti di mobilità sanitaria 2023.
L'ASL potrà effettuare la verifica delle visite e prestazioni ambulatoriali erogate dalla sulla base degli appuntamenti effettuati nel sistema CUP, mentre la verifica sugli interventi chirurgici è condotta sulla base degli elenchi dei pazienti programmati in ricovero.
2. La produzione ambulatoriale viene liquidata dall'ASL previa detrazione degli importi incassati dalla Struttura a titolo di compartecipazione degli assistiti non esenti.
4. L'ASL si impegna ad emettere l'ordine in modo da garantire la regolarità di pagamento.
5. I pagamenti devono avere luogo nel termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura, ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs.231/2002 e s. m. i.; se la fattura è riferita alla produzione, dev'essere corredata dell'elenco delle prestazioni erogate nel mese di riferimento, elenco redatto nella forma definita dall'ASL.
7. Gli importi non dovuti dall'ASL, se già versati, sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.
8. É fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti, comunicandolo previamente e formalmente alla Struttura, nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto. Le partite contestate devono essere comunque definite entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.

Articolo 6 – Erogazioni di prestazioni

1. Per una razionale e più efficiente gestione degli accessi ai servizi, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ASL e/o dalla Regione, la struttura erogatrice assicura:

- la condivisione con l'ASL di parte delle agende della prestazione e il monitoraggio delle prestazioni al fine di consentire la prenotabilità della propria offerta sul Centro Unico di Prenotazione regionale;
- l'adesione al progetto Fascicolo Sanitario Elettronico, attraverso la condivisione dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici riguardanti l'assistito, e la corretta gestione del consenso informato;

Tali obblighi rappresentano elementi essenziali della prestazione.

Articolo 7 - Durata

1. Il presente contratto decorre dal 01 settembre 2023 sino al 31 dicembre 2023. Non è tacitamente prorogabile.

2. Il contratto si adegua alle sopravvenute disposizioni imperative, di carattere nazionale, senza che maggiori oneri derivino per l'ASL AL dalla necessità dell'Erogatore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla stipula. A seguito di tali circostanze, l'Erogatore potrà recedere dal contratto entro 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, mediante formale comunicazione all'ASL AL.

3. Per gli aspetti non disciplinati dal presente contratto si rinvia al codice civile ed alla normativa di settore.

Articolo 8 – Risoluzione del contratto

1. La revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto/accordo. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento della Struttura determina l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto/accordo.

2. Ove una parte accerti l'inadempimento concernente uno o più elementi essenziali del contratto sarà legittimata ad emettere diffida ad adempiere ex articolo 1454 codice civile. E' fatta salva in ogni caso la responsabilità ex articolo 1218 codice civile della parte inadempiente.

3. In ipotesi di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto ed i principi espressamente richiamati che ne costituiscono il fondamento, purché formalmente contestati, il contratto è risolto con comunicazione recettizia formulata dalla parte che ha contestato.

Articolo 9 – Controversie

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme contrattuali vigenti in materia.

2. In caso di controversia tra le parti derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede l'ASL.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti sono da considerarsi Titolari autonomi del trattamento in relazione ai dati personali trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.
2. Le parti garantiscono che i dati personali trasmessi e trattati in esecuzione del presente contratto formano oggetto di puntuale verifica di conformità al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali e alla normativa nazionale applicabile in materia, ivi inclusi eventuali provvedimenti emanati dall'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabili.
3. In particolare, le parti si impegnano ad una costante cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati e di richieste dell'Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte; inoltre, ciascuna delle parti si impegna ad applicare le misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi connessi al trattamento e a dare immediata notizia all'altra parte di ogni eventuale violazione dei dati trattati in esecuzione del presente contratto.
4. Le parti si obbligano reciprocamente a manlevare e tenere indenne l'altra parte per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi a seguito dell'illeceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili ad una delle parti.

Articolo 11 - Bollo e registrazione

1. Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni e la relativa spesa è divisa in parti uguali.
2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'ASL
Dr. Luigi Vercellino

Per l'Erogatore
Dr. Massimo Antonino De Salvo

.....

.....

CONTRATTO/ACCORDO TRA L'ASL AL E
LA SOCIETA' STUDIO DI RADIOLOGIA OMODEO ZORINI S.r.L.-
STRUTTURA: Studio Radiologico Omodeo Zorini – Tortona

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale AL, C.F. e P.I. 02190140067 (di seguito per brevità denominata ASLAL), rappresentata dal Direttore Generale Dott. Luigi VERCELLINO, domiciliato, ai fini del presente accordo, presso la sede legale della suddetta Azienda - via Venezia n. 6 - 15121 Alessandria, successivamente nominata "Azienda sanitaria" o "ASL"

E

La Società STUDIO DI RADIOLOGIA OMODEO ZORINI S.r.L., C.F. 00521730069 - con sede legale in Tortona (AL) – Piazza Erbe 3 - titolare della Struttura "Studio Radiologico Omodeo Zorini" sita in Tortona Piazza Erbe 3, accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto/accordo, successivamente nominata "Struttura", rappresentata dal Dott. Giuseppe Croce Bermondi nella qualità di rappresentante legale, con titolo di legale rappresentanza, ovvero con mandato speciale

Premesso che:

- Gli artt. *8-bis*, *8-quater* e *8-quinquies* del D. Lgs. n. 502/1992 e s. m. i. regolamentano la partecipazione al SSN degli Erogatori privati;
- Con la D.G.R. n. 20-6920 del 23 maggio 2023 la Regione Piemonte ha disposto, tra l'altro di approvare la rimodulazione del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici, così come dettagliato all'Allegato A al provvedimento, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 art. 4, comma 9 octies, con conseguente aggiornamento della D.G.R. n. 48-4605 del 28.01.2022 e della D.G.R. n. 4-4878 del 14.04.2022;
- per il raggiungimento delle finalità della richiamata D.G.R. n. 4-4878 del 14 aprile 2022, come aggiornata con D.G.R. 20-6920 del 23 maggio 2023, il medesimo provvedimento prevede che le ASL possano coinvolgere anche le strutture private accreditate, ad integrazione dei tetti regionali fissati con provvedimenti di Giunta regionale per un ammontare non superiore al 24,35% delle quote ripartite e dettagliate all'allegato C della D.G.R. 20-6920/2023 ed eventualmente incrementabile dall'ASL sulla base di specifiche esigenze da motivare con specifico atto, nel limite della quota di finanziamento che è stata ripartita per ciascun obiettivo di recupero
- con delibera ASL AL n. 596 del 12.07.2023 si è disposto di ripartire, per le motivazioni e secondo la metodologia nel provvedimento esplicitate, in sede di prima assegnazione, le risorse riconosciute con la D.G.R. n. 20-6920 del 22 maggio 2023 ad oggetto: "Piano straordinario di recupero delle Liste d'attesa. Ulteriori disposizioni attuative, ad integrazione della D.G.R. n. 48-4605 del 28.01.2022 e autorizzazioni di spesa per le Aziende Sanitarie Regionali. Modifica della D.G.R. 38-846 del 22.02.2019 sui termini di validità delle ricette relative alle prestazioni diagnostico-specialistiche di primo accesso"
- Con delibera ASL AL n. 653 del 01.08.2023 si è preso atto della ripartizione tra i singoli erogatori privati accreditati delle risorse individuate con deliberazione n. 596 del 12.07.2023 per l'acquisto di prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa per l'anno 2023 in relazione ai criteri esposti nell'ambito dello stesso provvedimento, disponendo la sottoscrizione del presente contratto

Preso atto che:

- il legale rappresentante della Struttura (o diverso soggetto secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, del presente accordo/contratto) dichiara che non è intervenuta nei suoi confronti alcuna condanna definitiva né decreto penale di condanna divenuto irrevocabile né sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui all'art. 80 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, e di non essere stato destinatario di un'informazione interdittiva antimafia o di comunicazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 59/2011; Resta fermo che in caso di sopravvenienza di una delle circostanze menzionate è causa di risoluzione del presente contratto

Si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto/accordo.
2. L'Erogatore si impegna a fornire le seguenti prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto al budget 2023, di cui alla D.G.R. n. 26-5656 del 19.09.2022, finalizzate all'abbattimento delle liste di attesa per pazienti residenti nel territorio dell'ASL AL:

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	STUDIO RADIOLOG. OMODEO ZORINI	
TAC	59	6.443
Ecografie-Ecocolordoppler	347	16.539
TOTALE PRESTAZIONI AMBUL	406	22.982

3. Fatto salvo il valore complessivo dell'importo totale assegnato, le prestazioni di ricovero e/o di specialistica ambulatoriale, come sopra identificate, sono tra loro compensabili.
4. Qualora per giustificato motivo l'Erogatore non possa espletare le prestazioni oggetto del contratto dovrà darne tempestiva comunicazione all'ASL AL.

Articolo 2 – Obblighi dell'erogatore, requisiti dei servizi

1. In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, l'Erogatore garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso. L'Erogatore è tenuto, tra l'altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento, in ragione delle discipline contrattate e ad erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo verso l'ASL AL rappresentano un elemento essenziale della prestazione.
2. La struttura erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versino in situazione di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della Legge n. 412/1991. Al personale dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla normativa vigente.

3. Ai sensi dell'art. 1 comma 42 della Legge n. 190/2012, la Struttura non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.

4. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL AL, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale della Struttura, subordinatamente all'adozione degli atti di competenza aziendale.

Articolo 3 –Tracciabilità delle prestazioni per il recupero delle liste di attesa.

Ricoveri programmati

I ricoveri programmati, di cui è necessario smaltire le liste di attesa, devono riguardare i pazienti che rientrano nelle classi di priorità A, B e C, in coerenza con quanto indicato nel Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa.

Tracciabilità:

Per risalire ai ricoveri per smaltire le liste di attesa per interventi programmati, oggetto di convenzione tra le singole ASL e gli erogatori privati accreditati, verranno utilizzati codici alternativi della classe di priorità come esemplificato qui di seguito:

Classe di priorità normale	Classe di priorità per il recupero delle liste di attesa	Descrizione
A	1	Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi
B	2	Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla Prognosi
C	3	Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.

L'ASL provvederà a verificare se le prestazioni effettuate siano state erogate ai cittadini autorizzati dall'ASL nel rispetto di quanto previsto nella presente convenzione.

Prestazioni ambulatoriali:

Gli appuntamenti per esaurire le liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali devono essere registrati in agende o fasce dedicate sul Cup regionale contraddistinte dalla modalità "recupero lista di attesa" nel campo "nota codifica"

Articolo 4 – Budget

1. Per le prestazioni oggetto del presente contratto, all'erogatore è assegnato un budget di euro 22.982,00 definito nell'ambito del finanziamento assegnato dalla Regione Piemonte e della conseguente ripartizione di cui alla Deliberazione 596 del 12.07.2023.
2. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono valorizzate con la tariffa regionale in vigore al momento dell'erogazione, intendendosi per le prestazioni di ricovero la data di dimissione e per quelle ricorrenti la data di completamento del ciclo terapeutico.
3. La variazione, a qualunque titolo, dei valori delle tariffe di riferimento non determina un correlato adeguamento del valore indicato al comma 1 del presente articolo; in detta ipotesi saranno rideterminate le prestazioni oggetto del contratto in misura compatibile con il suddetto valore.

Articolo 5 - Modalità di pagamento

1. L'erogatore emetterà fattura unica a consuntivo delle prestazioni aggiuntive effettuate all'ASL AL, in quanto azienda sanitaria di ubicazione territoriale della struttura mentre i rapporti economici tra due ASL sarà regolamentato con gli addebiti di mobilità sanitaria 2023.
L'ASL potrà effettuare la verifica delle visite e prestazioni ambulatoriali erogate dalla sulla base degli appuntamenti effettuati nel sistema CUP, mentre la verifica sugli interventi chirurgici è condotta sulla base degli elenchi dei pazienti programmati in ricovero.
2. La produzione ambulatoriale viene liquidata dall'ASL previa detrazione degli importi incassati dalla Struttura a titolo di compartecipazione degli assistiti non esenti.
4. L'ASL si impegna ad emettere l'ordine in modo da garantire la regolarità di pagamento.
5. I pagamenti devono avere luogo nel termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura, ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs.231/2002 e s. m. i.; se la fattura è riferita alla produzione, dev'essere corredata dell'elenco delle prestazioni erogate nel mese di riferimento, elenco redatto nella forma definita dall'ASL.
7. Gli importi non dovuti dall'ASL, se già versati, sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.
8. É fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti, comunicandolo previamente e formalmente alla Struttura, nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto. Le partite contestate devono essere comunque definite entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.

Articolo 6 – Erogazioni di prestazioni

1. Per una razionale e più efficiente gestione degli accessi ai servizi, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ASL e/o dalla Regione, la struttura erogatrice assicura:

- la condivisione con l'ASL di parte delle agende della prestazione e il monitoraggio delle prestazioni al fine di consentire la prenotabilità della propria offerta sul Centro Unico di Prenotazione regionale;
- l'adesione al progetto Fascicolo Sanitario Elettronico, attraverso la condivisione dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici riguardanti l'assistito, e la corretta gestione del consenso informato;

Tali obblighi rappresentano elementi essenziali della prestazione.

Articolo 7 - Durata

1. Il presente contratto decorre dal 01 settembre 2023 sino al 31 dicembre 2023. Non è tacitamente prorogabile.
2. Il contratto si adegua alle sopravvenute disposizioni imperative, di carattere nazionale, senza che maggiori oneri derivino per l'ASL AL dalla necessità dell'Erogatore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla stipula. A seguito di tali circostanze, l'Erogatore potrà recedere dal contratto entro 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, mediante formale comunicazione all'ASL AL.
3. Per gli aspetti non disciplinati dal presente contratto si rinvia al codice civile ed alla normativa di settore.

Articolo 8 – Risoluzione del contratto

1. La revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto/accordo. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento della Struttura determina l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto/accordo.
2. Ove una parte accerti l'inadempimento concernente uno o più elementi essenziali del contratto sarà legittimata ad emettere diffida ad adempiere ex articolo 1454 codice civile. E' fatta salva in ogni caso la responsabilità ex articolo 1218 codice civile della parte inadempiente.
3. In ipotesi di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto ed i principi espressamente richiamati che ne costituiscono il fondamento, purché formalmente contestati, il contratto è risolto con comunicazione recettizia formulata dalla parte che ha contestato.

Articolo 9 – Controversie

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme contrattuali vigenti in materia.
2. In caso di controversia tra le parti derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede l'ASL.
- 3.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti sono da considerarsi Titolari autonomi del trattamento in relazione ai dati personali trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

2. Le parti garantiscono che i dati personali trasmessi e trattati in esecuzione del presente contratto formano oggetto di puntuale verifica di conformità al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali e alla normativa nazionale applicabile in materia, ivi inclusi eventuali provvedimenti emanati dall'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabili.

3. In particolare, le parti si impegnano ad una costante cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati e di richieste dell'Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte; inoltre, ciascuna delle parti si impegna ad applicare le misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi connessi al trattamento e a dare immediata notizia all'altra parte di ogni eventuale violazione dei dati trattati in esecuzione del presente contratto.

4. Le parti si obbligano reciprocamente a manlevare e tenere indenne l'altra parte per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi a seguito dell'illeceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili ad una delle parti.

Articolo 11 - Bollo e registrazione

1. Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni e la relativa spesa è divisa in parti uguali.

2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'ASL
Dr. Luigi Vercellino

Per l'Erogatore
Dr. Giuseppe Croce Bermondi

.....

.....

ASL AL
Via Venezia, 6
15121 Alessandria
aslal@pec.aslal.it

Oggetto: clausola di riserva al contratto/accordo per prestazioni richieste agli erogatori privati finalizzate al recupero delle liste di attesa – anno 2023 (U 00815584 17-08-2023)

Spettabile ASL AL,

in riferimento al contratto in oggetto, sottoscritto in data 29 agosto 2023, ci preghiamo di segnalare che non può avere efficacia la prescrizione contenuta nell'articolo 6 – Erogazioni di prestazioni, dal momento che lo Studio di Radiologia Omodeo Zorini ha aderito alla piattaforma del nuovo Centro Unico (CUP) regionale attraverso l'integrazione alta e che le attività di integrazione sono nella fase finale in ottemperanza al piano di lavoro condiviso con la software house di Regione Piemonte (ENG). Analogamente lo Studio di Radiologia Omodeo Zorini ha iniziato ad Aprile 2023 il processo di integrazione attraverso la propria software house (BCS) per l'integrazione con il Fascicolo Sanitario Elettronico. Le attività sono in fase di completamento coerentemente con il piano di lavoro concordato da BCS con CSI Piemonte.

Considerato tutto quanto sopra attualmente non è ancora possibile eseguire la condivisione con le ASL e/o la Regione delle agende delle prestazioni né la condivisione dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario.

Cordiali saluti,
Tortona (AL), 29/08/2023

Studio di Radiologia Omodeo Zorini S.r.l.
Legale Rappresentante
Dott. Giuseppe Croce Bermondi
(documento firmato digitalmente)